

Comunicato n. 29

Il presente comunicato sostituisce la precedente risoluzione di massima sulle modalità operative concernenti la liquidazione dei compensi e delle spese dei procedimenti arbitrali (approvata il 24 giugno 2003, con verbale n. 137), il comunicato sulle modalità di pagamento delle somme dovute alla Camera arbitrale (comunicato n. 21 del 6 ottobre 2006) ed il comunicato sulle modalità operative concernenti la liquidazione dei compensi e delle spese dei procedimenti arbitrali e relative modalità di pagamento delle somme dovute alla Camera arbitrale (comunicato n. 26 del 21 luglio 2008).

Modalità operative concernenti la liquidazione dei compensi e delle spese dei procedimenti arbitrali e relative modalità di pagamento delle somme dovute alla Camera arbitrale.

In conformità e a chiarimento della vigente normativa (Art. 241, comma 11, Art. 243, commi 5, 6, 8 e 10 e Art. 253, commi 33 e 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e succ. mod.; Art. 10, commi 1, 2, 4, 5 e 6, del D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, Art. 81 c.p.c.; Art. 61, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133; Art. 29, comma 1 - quinquiesdecies, lett. b), della legge 27 febbraio 2009, n. 14):

1. La Camera arbitrale, contestualmente alla nomina del terzo arbitro, determina l'importo del deposito in acconto del corrispettivo arbitrale che, a cura delle parti interessate all'avvio della procedura arbitrale, dovrà essere tempestivamente versato; importo previsto dall'Art. 243, comma 6, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale "oltre a convalidare la serietà dell'intrapresa procedura arbitrale, è destinato a rafforzare la garanzia del credito che spetta agli arbitri in corrispettivo dell'opera professionale loro commessa" (Comunicato della Camera arbitrale n. 25/07). Occorre tenere presente al riguardo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'Art. 61, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha stabilito quanto segue: "Il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello stato; ... Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". E', altresì, intervenuto nella materia il disposto dell'Art. 29, comma 1 - quinquiesdecies, lett. b), della legge 27 febbraio 2009, n. 14, ilquale ha stabilito che: "all'Art. 241 del codice di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel comma 12, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "I compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenza utilizzate e all'effettivo lavoro svolto". La Camera arbitrale, tutto quanto sopra considerato, ritiene opportuno disporre la riduzione del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale, adeguando lo stesso ad una misura prossima alla media tra minimo e massimo dei compensi dimezzati previsti per ciascuno scaglione della tabella allegata al D.M. 2 dicembre 2000, n. 398.
2. La Camera arbitrale provvederà a comunicare alle parti interessate la misura del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale che dovrà essere sollecitamente versato sul c/c bancario n. 48067.88, acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, sede di via del Corso, n. 232, 00186 Roma, il cui codice IBAN è: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788, intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In occasione del versamento dovrà essere specificata oltre all'indicazione delle parti e del presidente del collegio, la relativa causale: deposito in acconto.
3. All'adempiimento del versamento è condizionata la costituzione del collegio arbitrale, che, altrimenti, non potrà avere luogo.
4. Definito il procedimento arbitrale con il deposito del lodo o con il verbale di conciliazione (o con un altro provvedimento conclusivo del giudizio), la Camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio, determinerà l'ammontare del corrispettivo dovuto, a saldo, dalle parti. Tale somma, con gli accessori indicati dall'Ufficio gestione contabilità della Camera, in una apposita nota di intimazione a pagare, che sarà comunicata alle parti debitorie, dovrà essere versata con le modalità di cui al punto 2) del presente comunicato, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della nota stessa. In occasione del versamento dovrà essere specificata oltre all'indicazione delle parti e del presidente del collegio, la relativa causale: versamento a saldo dei corrispettivi.
5. Decorso il detto termine di trenta giorni, se le parti avranno provveduto al

versamento del saldo dovuto, ottemperando in questo modo al puntuale adempimento dell'obbligo a loro carico, la segreteria della Camera arbitrale, acquisite le relative ricevute di pagamento, chiederà alla Direzione Generale Contabilità e Finanza dell'Autorità di Vigilanza, l'emissione dei mandati di pagamento a favore degli aventi diritto. Questi ultimi riceveranno quanto di loro spettanza dalla suddetta Direzione Generale. Ciò determinerà la conclusione del procedimento delineato dalla normativa di cui sopra è cenno.

6. Nell'ipotesi invece in cui, entro il termine dei trenta giorni, entrambe le parti, o soltanto una di esse, non avranno provveduto al versamento del saldo dovuto, ponendosi così in mora, la Camera arbitrale non potrà porre in essere alcun altro adempimento, poiché la legge, al di fuori dei compiti sopra indicati, non attribuisce alla stessa il potere di gestire in nome proprio interessi altrui (né in via giudiziale, né in via stragiudiziale). In questo caso la legittimazione a perseguire il debitore moroso torna nella piena disponibilità del creditore insoddisfatto, quale naturale riflesso della titolarità del diritto di sua esclusiva spettanza.
7. Peraltro, anche nell'ipotesi di cui al punto 6), resta fermo che la Camera arbitrale chiederà alla Direzione Generale Contabilità e Finanza dell'Autorità di Vigilanza l'emissione dei mandati di pagamento nei limiti degli importi versati ed acquisiti (deposito in acconto ed eventuale saldo parziale) in modo che, detraendo in predeuzione l'importo totale delle spese liquidate (ivi compresa la somma fissata per il compenso al segretario del collegio arbitrale), possa procedersi al pagamento agli arbitri dei corrispettivi "pro-quota" (secondo le percentuali di ripartizione già risultanti), sulla base delle corrispondenti fatture.
8. Le modalità di pagamento di cui al punto 2) del presente comunicato dovranno essere utilizzate anche per la corresponsione, all'Autorità, della somma dell'uno per mille del valore della controversia, all'atto del deposito del lodo. In occasione del versamento dovrà essere specificata oltre all'indicazione delle parti e del presidente del collegio, la relativa causale: versamento della somma dell'uno per mille.